

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

1. La parte terza del libro secondo del Codice civile<sup>2</sup> è modificata come segue:

#### **Parte terza: Della protezione degli adulti**

##### **Titolo decimo:**

##### **Delle misure precauzionali personali e delle misure applicabili per legge**

##### **Capo primo: Delle misure precauzionali personali**

##### **Sezione prima: Del mandato precauzionale**

###### *Art. 360*

A. Principio

<sup>1</sup> Chi ha l'esercizio dei diritti civili può incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o alla propria rappresentanza nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento.

<sup>2</sup> Egli definisce i compiti attribuiti al mandatario e può impartire istruzioni sull'adempimento degli stessi.

<sup>3</sup> Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui il mandatario non sia idoneo a svolgere il proprio compito o non accetti il mandato o lo disdica.

###### *Art. 361*

B. Costituzione e revoca

I. Costituzione

<sup>1</sup> Il mandato precauzionale è costituito per atto olografo o per atto pubblico.

<sup>2</sup> Dall'inizio alla fine il mandato olografo è redatto, datato e firmato a mano dal mandante.

<sup>1</sup> FF 2006 6391

<sup>2</sup> RS 210

<sup>3</sup> Su domanda, l'ufficio dello stato civile iscrive nella banca dati centrale la costituzione del mandato precauzionale e il luogo in cui lo stesso è depositato. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull'accesso ai dati.

*Art. 362*

II. Revoca

<sup>1</sup> Il mandante può revocare il mandato precauzionale in ogni momento rispettando una delle forme prescritte per la sua costituzione.

<sup>2</sup> Egli può revocare il mandato anche distruggendo il documento. Se il mandato è stato costituito per atto pubblico, deve informare dell'avvenuta revoca il pubblico ufficiale.

<sup>3</sup> Un nuovo mandato sostituisce il precedente, anche senza revoca espressa, eccetto che se ne riveli un indubbio complemento.

*Art. 363*

C. Convalida e accettazione

<sup>1</sup> Quando apprende che una persona è divenuta incapace di discernimento e ignora se sussiste un mandato precauzionale, l'autorità di protezione degli adulti si informa presso l'ufficio dello stato civile.

<sup>2</sup> Qualora il mandato sussista, l'autorità di protezione degli adulti verifica se:

1. è stato validamente costituito;
2. ne sono adempite le condizioni per l'efficacia;
3. il mandatario è idoneo ai suoi compiti; e
4. sono necessarie ulteriori misure di protezione degli adulti.

<sup>3</sup> Se il mandatario accetta il mandato, l'autorità gli rammenta gli obblighi derivanti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>3</sup> sul mandato e gli consegna un documento che attesta i poteri conferitigli.

*Art. 364*

D. Interpretazione e complemento

Il mandatario può chiedere all'autorità di protezione degli adulti di interpretare il mandato e di completarlo per quanto concerne punti secondari.

*Art. 365*

E. Adempimento

<sup>1</sup> Il mandatario rappresenta il mandante nei limiti del mandato conferitogli e adempie i suoi compiti con diligenza, conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>4</sup> sul mandato.

<sup>3</sup> RS 220

<sup>4</sup> RS 220

<sup>2</sup> Se devono essere compiuti atti o conclusi negozi non contemplati dal mandato o se in un determinato affare gli interessi del mandatario sono in collisione con quelli del mandante, il mandatario ne informa senza indugio l'autorità di protezione degli adulti.

<sup>3</sup> In caso di collisione di interessi i poteri del mandatario decadono per legge.

*Art. 366*

F. Compenso e spese

<sup>1</sup> Qualora il mandato precauzionale non contenga disposizioni sul compenso del mandatario, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce un compenso adeguato, se ciò appare giustificato dall'estensione dei compiti o se le prestazioni del mandatario sono abitualmente fornite a titolo oneroso.

<sup>2</sup> Il compenso e le spese necessarie sono a carico del mandante.

*Art. 367*

G. Disdetta

<sup>1</sup> Il mandatario può disdire il mandato precauzionale in qualsiasi momento mediante notificazione scritta all'autorità di protezione degli adulti e preavviso di due mesi.

<sup>2</sup> Per motivi gravi il mandatario può disdire il mandato senza preavviso.

*Art. 368*

H. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

<sup>1</sup> Se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d'ufficio o su domanda di una persona vicina al mandante.

<sup>2</sup> Essa può in particolare impartire istruzioni al mandatario, obbligarlo a compilare un inventario, a presentare periodicamente i conti o a fare rapporto oppure può privarlo in tutto o in parte dei poteri.

*Art. 369*

J. Ricupero della capacità di discernimento

<sup>1</sup> Se il mandante ricupera la capacità di discernimento, il mandato precauzionale si estingue per legge.

<sup>2</sup> Se l'estinzione del mandato espone a pericolo gli interessi del mandante, il mandatario continua a svolgere i compiti assegnatigli fino a quando il mandante può salvaguardare da sé i propri interessi.

<sup>3</sup> Il mandante permane obbligato dagli atti e negozi che il mandatario compie o conclude prima di apprendere l'estinzione del mandato.

## Sezione seconda: Delle direttive del paziente

### Art. 370

#### A. Principio

<sup>1</sup> Chi è capace di discernimento può designare, con direttive vincolanti, i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento.

<sup>2</sup> Egli può anche designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Può impartire istruzioni alla persona designata.

<sup>3</sup> Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui la persona designata non sia idonea a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.

### Art. 371

#### B. Costituzione e revoca

<sup>1</sup> Le direttive del paziente sono costituite in forma scritta, nonché datate e firmate.

<sup>2</sup> La costituzione di direttive del paziente può essere fatta registrare sulla tessera di assicurato con la menzione del luogo dove sono depositate. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull'accesso ai dati.

<sup>3</sup> La disposizione sulla revoca del mandato precauzionale si applica per analogia.

### Art. 372

#### C. Verificarsi dell'incapacità di discernimento

<sup>1</sup> Se il paziente è incapace di discernimento e non è noto se sussistono sue direttive, il medico curante si informa consultando la tessera di assicurato. Sono fatte salve le situazioni d'urgenza.

<sup>2</sup> Il medico ottempera alle direttive del paziente, salvo che violino le prescrizioni legali o sussistano dubbi fondati che le stesse esprimano la volontà libera o presumibile del paziente.

<sup>3</sup> Il medico iscrive nel fascicolo del paziente le ragioni per le quali non ha ottemperato alle direttive di costui.

### Art. 373

#### D. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

<sup>1</sup> Ognuna delle persone vicine al paziente può adire per scritto l'autorità di protezione degli adulti facendo valere che:

1. non è stato ottemperato alle direttive del paziente;
2. gli interessi del paziente incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati;
3. le direttive del paziente non esprimono la sua libera volontà.

<sup>2</sup> La disposizione sull'intervento dell'autorità di protezione degli adulti in materia di mandato precauzionale si applica per analogia.

## **Capo secondo: Delle misure applicabili per legge alle persone incapaci di discernimento**

### **Sezione prima: Della rappresentanza da parte del coniuge o del partner registrato**

#### *Art. 374*

A. Condizioni ed estensione del diritto di rappresentanza

<sup>1</sup> Il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.

<sup>2</sup> Il diritto di rappresentanza comprende:

1. tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento;
2. l'amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni; e
3. se necessario il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza.

<sup>3</sup> Per gli atti giuridici inerenti all'amministrazione straordinaria il coniuge o partner registrato deve ottenere il consenso dell'autorità di protezione degli adulti.

#### *Art. 375*

B. Esercizio del diritto di rappresentanza

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>5</sup> sul mandato si applicano per analogia all'esercizio del diritto di rappresentanza.

#### *Art. 376*

C. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

<sup>1</sup> Se sussistono dubbi sull'adempimento delle condizioni per la rappresentanza, l'autorità di protezione degli adulti pronuncia in merito e, se del caso, consegna al coniuge o partner registrato un documento che ne attesta i poteri.

<sup>2</sup> Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti, su domanda di una persona vicina o d'ufficio, revoca in tutto o in parte i poteri di rappresentanza del coniuge o partner registrato oppure istituisce una curatela.

## **Sezione seconda: Della rappresentanza in caso di provvedimenti medici**

### *Art. 377*

A. Piano terapeutico

<sup>1</sup> Se una persona incapace di discernimento deve ricevere un trattamento medico sul quale non si è pronunciata in direttive vincolanti, il medico curante allestisce un piano terapeutico in collaborazione con la persona che ha diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici.

<sup>2</sup> La persona con diritto di rappresentanza è informata su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici previsti, in particolare sui motivi, l'obiettivo, il genere, le modalità, i rischi, gli effetti secondari e i costi dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento, come pure su eventuali trattamenti alternativi.

<sup>3</sup> Per quanto possibile la persona incapace di discernimento è coinvolta nel processo decisionale.

<sup>4</sup> Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.

### *Art. 378*

B. Persone con diritto di rappresentanza

<sup>1</sup> Le seguenti persone hanno diritto, nell'ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:

1. la persona designata con direttive vincolanti o con mandato precauzionale;
2. il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici;
3. il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;
4. la persona che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento e le presta di persona regolare assistenza;
5. i discendenti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;
6. i genitori, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;
7. i fratelli e le sorelle, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.

<sup>2</sup> Se più persone hanno diritto di rappresentanza, il medico di buona fede può presumere che ciascuna agisca di comune accordo con le altre.

<sup>3</sup> Se mancano istruzioni nelle direttive del paziente, la persona con diritto di rappresentanza decide secondo la volontà presumibile e conformemente agli interessi della persona incapace di discernimento.

*Art. 379*

C. Situazioni d'urgenza

Nelle situazioni d'urgenza il medico prende provvedimenti medici conformi alla volontà presumibile e agli interessi della persona incapace di discernimento.

*Art. 380*

D. Trattamento di una turba psichica

Il trattamento in una clinica psichiatrica della turba psichica di una persona incapace di discernimento è retto dalle disposizioni sul ricovero a scopo d'assistenza.

*Art. 381*

E. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

<sup>1</sup> L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela di rappresentanza se non vi è una persona con diritto di rappresentanza o se la stessa non vuole esercitare il suo diritto.

<sup>2</sup> Essa designa la persona con diritto di rappresentanza o istituisce una curatela di rappresentanza se:

1. è incerto a chi spetti la rappresentanza;
2. i pareri delle persone con diritto di rappresentanza divergono;  
o
3. gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati.

<sup>3</sup> L'autorità di protezione degli adulti interviene su domanda del medico, di un'altra persona vicina o d'ufficio.

**Sezione terza:  
Del soggiorno in un istituto di accoglienza o di cura**

*Art. 382*

A. Contratto d'assistenza

<sup>1</sup> Se per un lungo periodo una persona incapace di discernimento riceve assistenza in un istituto di accoglienza o di cura, un contratto di assistenza scritto deve stabilire quali siano le prestazioni fornite dall'istituto e quale ne sia il prezzo.

<sup>2</sup> Per la determinazione delle prestazioni fornite dall'istituto si considerano per quanto possibile i desideri dell'interessato.

<sup>3</sup> Il potere di rappresentare la persona incapace di discernimento per la conclusione, la modifica e la risoluzione del contratto di assistenza è retto per analogia dalle disposizioni sulla rappresentanza in caso di provvedimenti medici.

*Art. 383*

B. Restrizione della libertà di movimento  
I. Condizioni

<sup>1</sup> L'istituto di accoglienza o di cura può restringere la libertà di movimento soltanto se misure meno incisive sono o appaiono a priori insufficienti e se la misura serve a:

1. evitare di esporre a grave pericolo la vita o l'integrità fisica dell'interessato o di terzi; oppure a
2. eliminare un grave disturbo alla convivenza in seno all'istituto.

<sup>2</sup> All'interessato è spiegato cosa stia per accadere, perché sia stata ordinata la misura e quale ne sia la presumibile durata; gli è pure indicato chi si prenderà cura di lui durante questo periodo. Sono fatte salve le situazioni d'urgenza.

<sup>3</sup> La restrizione della libertà di movimento è soppressa non appena possibile e in ogni caso la sua legittimità è riesaminata ad intervalli regolari.

*Art. 384*

II. Verbalizzazione e informazione

<sup>1</sup> È steso verbale riguardo a ciascuna misura restrittiva della libertà di movimento. Il verbale contiene in particolare il nome di chi ha ordinato la misura, nonché lo scopo, il genere e la durata della stessa.

<sup>2</sup> La persona con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici è informata sulla misura restrittiva della libertà di movimento e può consultare il verbale in qualsiasi momento.

<sup>3</sup> Il diritto di consultare il verbale spetta anche alle persone preposte alla vigilanza sull'istituto di accoglienza o di cura.

*Art. 385*

III. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

<sup>1</sup> Contro una misura restrittiva della libertà di movimento l'interessato o una persona a lui vicina può adire per scritto in qualsiasi momento l'autorità di protezione degli adulti del luogo in cui ha sede l'istituto.

<sup>2</sup> Se constata che la misura restrittiva non soddisfa le condizioni legali, l'autorità di protezione degli adulti la modifica o la revoca oppure ordina una misura ufficiale di protezione degli adulti. Se necessario informa l'autorità di vigilanza.



<sup>3</sup> Ogni domanda che solleciti una decisione dell'autorità di protezione degli adulti deve esserle rimessa senza indugio.

*Art. 386*

C. Protezione della personalità

<sup>1</sup> L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto.

<sup>2</sup> Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti.

<sup>3</sup> La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano.

*Art. 387*

D. Vigilanza sugli istituti di accoglienza e di cura

I Cantoni vigilano sugli istituti di accoglienza e di cura che assistono persone incapaci di discernimento, sempre che la vigilanza già non sia assicurata da altre prescrizioni del diritto federale.

**Titolo undicesimo: Delle misure ufficiali**  
**Capo primo: Principi generali**

*Art. 388*

A. Scopo

<sup>1</sup> Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione.

<sup>2</sup> Per quanto possibile conservano e promuovono l'autodeterminazione del singolo.

*Art. 389*

B. Sussidiarietà e proporzionalità

<sup>1</sup> L'autorità di protezione degli adulti ordina una misura se:

1. il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine o da servizi pubblici o privati alla persona bisognosa di aiuto è o appare a priori insufficiente;
2. la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento e non aveva adottato misure precauzionali personali sufficienti, oppure sia queste ultime sia le misure applicabili per legge sono insufficienti.

<sup>2</sup> Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea.

**Capo secondo: Delle curatele**  
**Sezione prima: Disposizioni generali**

*Art. 390*

A. Condizioni

<sup>1</sup> L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne:

1. non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona;
2. a causa di un'incapacità di discernimento temporanea o di assenza non è in grado di agire o di designare un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.

<sup>2</sup> L'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.

<sup>3</sup> La curatela è istituita su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio.

*Art. 391*

B. Sfere di compiti

<sup>1</sup> L'autorità di protezione degli adulti definisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell'interessato.

<sup>2</sup> Le sfere di compiti riguardano la cura della persona o degli interessi patrimoniali, oppure le relazioni giuridiche.

<sup>3</sup> Il curatore può aprire la corrispondenza o accedere all'abitazione dell'interessato senza il suo consenso soltanto se l'autorità di protezione degli adulti gliene ha espressamente conferito il potere.

*Art. 392*

C. Rinuncia a una curatela

Se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata a causa dell'estensione dei compiti, l'autorità di protezione degli adulti può:

1. provvedere a quanto necessario di moto proprio, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico;
2. conferire a un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti; oppure
3. designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti.

## Sezione seconda: Dei generi di curatela

### *Art. 393*

A. Amministrazione di sostegno

<sup>1</sup> Se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari, con il suo consenso è istituita un'amministrazione di sostegno.

<sup>2</sup> L'amministrazione di sostegno non limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato.

### *Art. 394*

B. Curatela di rappresentanza  
I. In genere

<sup>1</sup> Se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza.

<sup>2</sup> Riguardo a tali affari l'autorità di protezione degli adulti può limitare l'esercizio dei diritti civili dell'interessato.

<sup>3</sup> Anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore.

### *Art. 395*

II. Amministrazione dei beni

<sup>1</sup> L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, designando quelli che devono essere amministrati dal curatore. Può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio.

<sup>2</sup> Salvo che l'autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, i poteri d'amministrazione del curatore si estendono anche ai risparmi realizzati sul reddito o alle rendite maturate sul patrimonio.

<sup>3</sup> L'autorità di protezione degli adulti può privare l'interessato dell'accesso a dati beni senza limitarne l'esercizio dei diritti civili.

<sup>4</sup> Se vieta all'interessato di disporre di un fondo, ne ordina la menzione nel registro fondiario.

### *Art. 396*

C. Curatela di cooperazione

<sup>1</sup> Una curatela di cooperazione è istituita se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d'aiuto, per proteggerla.

<sup>2</sup> Riguardo a tali atti l'esercizio dei diritti civili dell'interessato è limitato per legge.

*Art. 397*

D. Combinazione di curatele

L'amministrazione di sostegno, le curatele di rappresentanza e di cooperazione possono essere combinate.

*Art. 398*

E. Curatela generale

<sup>1</sup> Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di una durevole incapacità di discernimento.

<sup>2</sup> La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche.

<sup>3</sup> L'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili.

### **Sezione terza: Della fine della curatela**

*Art. 399*

<sup>1</sup> La curatela prende fine per legge con la morte dell'interessato.

<sup>2</sup> Non appena venga a mancare un motivo per mantenerla, l'autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio.

### **Sezione quarta: Del curatore**

*Art. 400*

A. Nomina  
I. Condizioni generali

<sup>1</sup> L'autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori.

<sup>2</sup> La persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano.

<sup>3</sup> L'autorità di protezione degli adulti si adopera affinché siano forniti al curatore l'istruzione, la consulenza e il sostegno necessari.

*Art. 401*

II. Desideri dell'interessato o delle persone a lui vicine

<sup>1</sup> Quando l'interessato propone quale curatore di una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela.

<sup>2</sup> Per quanto possibile l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato.

<sup>3</sup> Se l'interessato non gradisce alla nomina quale curatore di una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà soddisfazione.

*Art. 402*

III. Conferimento dell'ufficio a più persone

<sup>1</sup> Quando conferisce la curatela a più persone, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce se l'ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori.

<sup>2</sup> L'esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l'accordo delle persone alle quali essa è conferita.

*Art. 403*

B. Impedimento e collisione di interessi

<sup>1</sup> Quando il curatore è impedito di agire o i suoi interessi in un affare sono in collisione con quelli dell'interessato, l'autorità di protezione degli adulti nomina un sostituto o provvede all'affare.

<sup>2</sup> In caso di collisione di interessi, i poteri del curatore decadono per legge nel corrispondente affare.

*Art. 404*

C. Compenso e spese

<sup>1</sup> Il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie pagati con i beni della interessato. In caso di curatore professionale il compenso è corrisposto al datore di lavoro.

<sup>2</sup> L'autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso. A tal fine tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore.

<sup>3</sup> I Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione e regolano i casi nei quali il compenso e il rimborso delle spese non possono essere pagati con i beni dell'interessato.

## **Sezione quinta: Dell'esercizio della curatela**

*Art. 405*

A. Assunzione dell'ufficio

<sup>1</sup> Il curatore acquisisce le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti e prende contatto di persona con l'interessato.

<sup>2</sup> Quando la curatela comprende l'amministrazione dei beni, il curatore, in collaborazione con l'autorità di protezione degli adulti, compila senza indugio l'inventario dei beni da amministrare.

<sup>3</sup> Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può ordinare la compilazione di un inventario per atto pubblico. Per i creditori questo inventario ha lo stesso effetto dell'inventario per atto pubblico del diritto delle successioni.

<sup>4</sup> I terzi devono fornire tutte le informazioni necessarie alla compilazione dell'inventario.

*Art. 406*

B. Relazione con l'interessato

<sup>1</sup> Il curatore adempie i suoi compiti nell'interesse dell'interessato, tenendo conto per quanto possibile delle opinioni di costui e rispettandone la volontà di organizzare la propria vita corrispondentemente alle proprie capacità e alle proprie idee.

<sup>2</sup> Il curatore si adopera per instaurare una relazione di fiducia con l'interessato, per attenuarne lo stato di debolezza o per prevenire un peggioramento.

*Art. 407*

C. Atti autonomi dell'interessato

Anche se privato dell'esercizio dei diritti civili, l'interessato capace di discernimento può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali.

*Art. 408*

D. Amministrazione dei beni  
I. Compiti

<sup>1</sup> Il curatore amministra i beni con diligenza e conclude tutti i negozi giuridici connessi con l'amministrazione.

<sup>2</sup> Il curatore può in particolare:

1. accettare con effetto liberatorio per i terzi le prestazioni che gli stessi devono all'interessato;
2. per quanto opportuno, pagare debiti;
3. se necessario, rappresentare l'interessato per i bisogni correnti.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni in materia d'investimento e custodia dei beni.

*Art. 409*

II. Importi a libera disposizione

Il curatore mette a libera disposizione dell'interessato importi adeguati prelevati dai beni di costui.

*Art. 410*

III. Contabilità

<sup>1</sup> Il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all'autorità di protezione degli adulti alle scadenze fissate, ma almeno ogni due anni.

<sup>2</sup> Il curatore spiega la contabilità all'interessato e su richiesta gliene fornisce una copia.

*Art. 411*

E. Rapporto

<sup>1</sup> Ogni qual volta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore redige un rapporto sulla situazione dell'interessato e sull'esercizio della curatela, a destinazione dell'autorità di protezione degli adulti.

<sup>2</sup> Per quanto possibile, il curatore coinvolge l'interessato nell'allestimento del rapporto e su richiesta gliene fornisce una copia.

*Art. 412*

F. Atti e negozi particolari

<sup>1</sup> In rappresentanza dell'interessato, il curatore non può contrarre fideiussioni, istituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d'uso.

<sup>2</sup> Gli elementi del patrimonio che hanno un valore particolare per l'interessato o la sua famiglia non possono, per quanto possibile, essere alienati.

*Art. 413*

G. Obbligo di diligenza e di discrezione

<sup>1</sup> Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> Il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano.

<sup>3</sup> I terzi sono informati sulla curatela per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore.

*Art. 414*

H. Modifica delle circostanze

Il curatore informa senza indugio l'autorità di protezione degli adulti sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.

**Sezione sesta:  
Del concorso dell'autorità di protezione degli adulti**

*Art. 415*

A. Esame della contabilità e del rapporto

<sup>1</sup> L'autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica.

<sup>2</sup> Essa esamina il rapporto e, se appare necessario, chiede che sia completato.

<sup>3</sup> Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell'interessato.

*Art. 416*

B. Atti e negozi sottoposti a consenso  
I. Per legge

<sup>1</sup> Con il consenso dell'autorità di protezione degli adulti il curatore, in rappresentanza dell'interessato, compie gli atti e conclude i negozi seguenti:

1. liquidazione dell'economia domestica, disdetta del contratto per l'abitazione nella quale vive l'interessato;
2. i contratti di lunga durata per il ricovero dell'interessato;
3. accettazione o rinuncia a un'eredità se a tal fine è necessaria una dichiarazione espressa, nonché contratti successori e convenzioni di divisione ereditaria;
4. acquisizione e alienazione di fondi, costituzione di pegno o di altri oneri reali sui medesimi, nonché costruzioni che eccedono i limiti dell'amministrazione ordinaria;
5. acquisizione, alienazione e costituzione in pegno di altri beni, nonché costituzione di un usufrutto sugli stessi, sempre che questi atti non rientrino nell'amministrazione e gestione ordinarie;
6. accensione o concessione di mutui considerevoli, la stipulazione di obbligazioni cambiarie;
7. contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, nonché assicurazioni sulla vita, sempre che esse non siano connesse con un contratto di lavoro nell'ambito della previdenza professionale;
8. assunzione o liquidazione di un negozio, ingresso in una società con responsabilità personale o con considerevole partecipazione di capitale;
9. dichiarazioni d'insolvenza, il patire, conclusione di una transazione, di un compromesso arbitrale o di un concordato; sono fatti salvi i provvedimenti cautelari adottati dal curatore in casi urgenti.



<sup>2</sup> Se l'interessato capace di discernimento dà il suo assenso e se la curatela non ne limita l'esercizio dei diritti civili, non occorre il consenso dell'autorità di protezione degli adulti.

<sup>3</sup> Il consenso dell'autorità di protezione degli adulti è sempre necessario per i contratti stipulati tra il curatore e l'interessato, salvo che questo conferisca un mandato gratuito.

*Art. 417*

II. Su ordine dell'autorità

Per motivi gravi l'autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.

*Art. 418*

III. Mancanza del consenso

L'atto compiuto o il un negozio concluso senza il necessario consenso dell'autorità di protezione degli adulti ha, per l'interessato, gli effetti previsti dalle disposizioni del diritto delle persone allorquando manca il consenso del rappresentante legale.

**Sezione settima:  
Dell'intervento dell'autorità di protezione degli adulti**

*Art. 419*

Gli atti o le omissioni del curatore, o di un terzo o di un servizio al quale l'autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico possono essere contestati davanti all'autorità di protezione degli adulti da parte dell'interessato o di una persona a lui vicina, nonché da parte di qualsivoglia persona che vi abbia un interesse giuridico protetto.

**Sezione ottava: Delle disposizioni particolari per i congiunti**

*Art. 420*

Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il compagno di vita dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti o di ottenere il consenso per determinati atti o negozi.

## Sezione nona: Della fine dell'ufficio di curatore

### Art. 421

A. Per legge

L'ufficio di curatore termina per legge:

1. alla scadenza della durata dell'ufficio stabilita dall'autorità di protezione degli adulti, salvo riconferma;
2. con la fine della curatela;
3. con la fine del rapporto di lavoro quale curatore professionale;
4. quando il curatore è sottoposto a curatela, diviene incapace di discernimento o muore.

### Art. 422

B. Dimissione  
I. Su richiesta  
del curatore

<sup>1</sup> Il curatore ha diritto di essere dimesso dalle sue funzioni se ha esercitato il suo ufficio per almeno quattro anni.

<sup>2</sup> Per motivi gravi può chiedere di essere dimesso prima.

### Art. 423

II. Altri casi

<sup>1</sup> L'autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se:

1. non è più idoneo ai compiti conferitigli;
2. sussiste un altro motivo grave.

<sup>2</sup> La dimissione può essere chiesta dall'interessato o da una persona a lui vicina.

### Art. 424

C. Atti e negozi  
indifferibili

Salvo che l'autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, il curatore compie gli atti e conclude i negozi indifferibili finché non subentri il suo successore. La presente disposizione non si applica al curatore professionale.

### Art. 425

D. Rapporto  
e conto finali

<sup>1</sup> Alla fine del suo ufficio il curatore redige un rapporto finale a destinazione dell'autorità di protezione degli adulti e, se del caso, consegna il conto finale. L'autorità di protezione degli adulti può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro.

<sup>2</sup> L'autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici.

<sup>3</sup> Essa notifica il rapporto e il conto finali all'interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità.

<sup>4</sup> Notifica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l'approvazione del rapporto o del conto finali.

### **Capo terzo: Del ricovero a scopo di assistenza**

#### *Art. 426*

A. Misure  
I. Ricovero a  
scopo di cura  
o di assistenza

<sup>1</sup> Una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un istituto idoneo se le cure o l'assistenza necessarie non possono essere prestate altrimenti.

<sup>2</sup> L'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.

<sup>3</sup> L'interessato è dimesso non appena le condizioni per il ricovero non sono più adempite.

<sup>4</sup> L'interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni momento. Su questa domanda deve essere deciso senza indugio.

#### *Art. 427*

II. Permanenza  
coatta di persone  
ricoverate  
volontariamente

<sup>1</sup> Chi soffre di una turba psichica e vuole lasciare un istituto nel quale è entrato volontariamente può essere trattenuto fino a un massimo di tre giorni dalla direzione medica dell'istituto se:

1. espone a pericolo la propria integrità o la propria vita; o
2. espone a serio pericolo la vita o l'integrità fisica altrui.

<sup>2</sup> Salvo che sussista una decisione di ricovero esecutiva, alla scadenza del termine l'interessato può lasciare l'istituto.

<sup>3</sup> L'interessato è reso attento per scritto sul suo diritto di adire il giudice.

#### *Art. 428*

B. Competenza  
per il ricovero  
e la dimissione  
I. Autorità  
di protezione  
degli adulti

<sup>1</sup> L'autorità di protezione degli adulti è competente per ordinare il ricovero e la dimissione.

<sup>2</sup> In singoli casi può delegare all'istituto la competenza in materia di dimissione.

*Art. 429*

II. Medici  
1. Competenza

<sup>1</sup> I Cantoni possono designare medici idonei abilitati a ordinare, in aggiunta all'autorità di protezione degli adulti, un ricovero per una durata stabilita dal diritto cantonale. Questa durata non può eccedere le sei settimane.

<sup>2</sup> Il ricovero ordinato dal medico termina al più tardi alla scadenza della durata stabilita, sempre che non sussista una decisione di ricovero esecutiva dell'autorità di protezione degli adulti.

<sup>3</sup> L'istituto decide sulla dimissione.

*Art. 430*

2. Procedura

<sup>1</sup> Il medico in persona esamina l'interessato e lo sente.

<sup>2</sup> La decisione di ricovero contiene almeno le seguenti indicazioni:

1. il luogo e la data dell'esame;
2. il nome del medico;
3. la diagnosi, i motivi e l'obiettivo del ricovero;
4. l'indicazione dei mezzi d'impugnazione.

<sup>3</sup> Salvo che il medico o il giudice competente decida altrimenti, l'impugnazione non ha effetto sospensivo.

<sup>4</sup> All'interessato è consegnato un esemplare della decisione di ricovero; un altro esemplare è esibito all'istituto nel momento dell'ammissione dell'interessato.

<sup>5</sup> Per quanto possibile il medico informa per scritto una persona vicina all'interessato sul ricovero e sul diritto di adire il giudice.

*Art. 431*

C. Verifica periodica

<sup>1</sup> Al più tardi sei mesi dopo l'inizio del ricovero, l'autorità di protezione degli adulti accerta se le condizioni dello stesso sono ancora adempite e se l'istituto è ancora idoneo.

<sup>2</sup> Nel corso dei sei mesi seguenti effettua una seconda verifica. In seguito procede alla verifica quando sia necessario, ma almeno una volta all'anno.

*Art. 432*

D. Persona di fiducia

Chi è ricoverato in un istituto può designare una persona di fiducia che l'assisti durante il soggiorno e fino al termine di tutte le procedure connesse.

*Art. 433*

E. Provvedimen-  
ti medici in caso  
di turba psichica  
I. Piano  
terapeutico

<sup>1</sup> Se una persona è ricoverata in un istituto per il trattamento di una turba psichica, il medico curante allestisce per scritto un piano terapeutico in collaborazione con lei e se del caso con la persona di fiducia.

<sup>2</sup> L'interessato e la persona di fiducia sono informati su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici prospettati, in particolare sui motivi, l'obiettivo, il genere, le modalità, i rischi e gli effetti secondari degli stessi, sulle conseguenze dell'omissione del trattamento e sulle eventuali alternative.

<sup>3</sup> Il piano terapeutico è sottoposto per consenso all'interessato. Se l'interessato è incapace di discernimento vanno considerate le sue eventuali direttive di paziente.

<sup>4</sup> Il piano terapeutico è adeguato agli sviluppi della situazione.

*Art. 434*

II. Trattamento  
in assenza del  
consenso

<sup>1</sup> In assenza del consenso dell'interessato, il medico a capo del reparto può ordinare per scritto i provvedimenti medici previsti nel piano terapeutico se:

1. l'omissione del trattamento espone a serio danno la salute dell'interessato o espone a serio pericolo la vita o l'integrità fisica di terzi;
2. l'interessato è incapace di discernimento riguardo alla necessità del trattamento; e
3. non vi è un altro provvedimento adeguato che sia meno incisivo.

<sup>2</sup> La decisione è comunicata per scritto all'interessato e alla persona di fiducia con l'indicazione dei mezzi d'impugnazione.

*Art. 435*

III. Situazioni  
di urgenza

<sup>1</sup> In una situazione di urgenza possono essere immediatamente presi i provvedimenti medici indispensabili per proteggere l'interessato o i terzi.

<sup>2</sup> Se all'istituto è noto come la persona voglia essere curata, ne va tenuto conto.

*Art. 436*

IV. Colloquio  
di uscita

<sup>1</sup> Se vi è pericolo di ricaduta, prima di dimettere l'interessato il medico curante tenta di concordare con lui le linee fondamentali del trattamento per l'eventualità di un nuovo ricovero nell'istituto.

<sup>2</sup> Il colloquio d'uscita va documentato.

*Art. 437*

V. Diritto  
cantonale

- <sup>1</sup> I Cantoni disciplinano l'assistenza e le cure successive al ricovero.
- <sup>2</sup> Possono prevedere misure ambulatoriali.

*Art. 438*

F. Misure  
restrittive  
della libertà  
di movimento

Alle misure restrittive della libertà di movimento in seno all'istituto si applicano per analogia le disposizioni sulla restrizione della libertà di movimento negli istituti di accoglienza o di cura. È fatto salvo il reclamo dinanzi al giudice.

*Art. 439*

G. Reclamo  
al giudice

<sup>1</sup> L'interessato o una persona a lui vicina può adire per scritto il giudice competente nei seguenti casi:

1. ricovero ordinato dal medico;
2. permanenza coatta nell'istituto;
3. rifiuto della domanda di dimissione da parte dell'istituto;
4. trattamento di una turba psichica in assenza di consenso;
5. misure restrittive della libertà di movimento.

<sup>2</sup> Il termine per adire il giudice è di dieci giorni dalla notificazione della decisione. Per le misure restrittive della libertà di movimento, il giudice può essere adito in ogni momento.

<sup>3</sup> La procedura è retta per analogia dalle disposizioni sulla procedura dinanzi all'autorità giudiziaria di reclamo.

<sup>4</sup> Ogni domanda che sollecita una decisione giudiziaria è immediatamente rimessa senza indugio al giudice competente.

## **Titolo dodicesimo: Dell'organizzazione**

### **Capo primo: Delle autorità e della competenza per territorio**

*Art. 440*

A. Autorità  
di protezione  
degli adulti

<sup>1</sup> L'autorità di protezione degli adulti è un'autorità specializzata. Essa è designata dai Cantoni.

<sup>2</sup> L'autorità di protezione degli adulti decide in collegio di almeno tre membri. I Cantoni possono prevedere eccezioni per determinate cause.

<sup>3</sup> L'autorità di protezione degli adulti è anche investita dei compiti dell'autorità di protezione dei minori.

*Art. 441*

B. Autorità  
di vigilanza

- 1 I Cantoni designano le autorità di vigilanza.
- 2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla vigilanza.

*Art. 442*

C. Competenza  
per territorio

- 1 È competente l'autorità di protezione degli adulti del domicilio dell'interessato. Se è pendente un procedimento, la competenza permane in ogni caso fino alla chiusura dello stesso.
- 2 Se vi è pericolo nel ritardo, è pure competente l'autorità del luogo di dimora dell'interessato. Se prende una misura, essa ne informa l'autorità del domicilio.
- 3 Riguardo a una curatela istituita a causa d'assenza dell'interessato è pure competente l'autorità del luogo dove era amministrata la maggior parte dei beni o quella del luogo dove i beni sono pervenuti all'interessato.
- 4 I Cantoni hanno diritto di disporre che, riguardo ai loro propri cittadini domiciliati nel Cantone, sia competente l'autorità del luogo di origine invece di quella del domicilio, sempre che l'assistenza degli indigenti spetti in tutto o in parte al Comune di origine.
- 5 Se una persona sottoposta a una misura cambia domicilio, l'autorità del nuovo luogo si investe senza indugio della misura, salvo che motivi gravi vi si oppongano.

**Capo secondo: Della procedura**

**Sezione prima: Davanti all'autorità di protezione degli adulti**

*Art. 443*

A. Diritti e  
obblighi di  
avviso

- 1 Quando una persona è bisognosa d'aiuto, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.
- 2 Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l'autorità di protezione degli adulti. I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

*Art. 444*

B. Esame della competenza

<sup>1</sup> L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio la propria competenza.

<sup>2</sup> Se non si ritiene competente, essa rimette immediatamente la causa all'autorità che considera competente.

<sup>3</sup> Se dubita di essere competente, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che potrebbe esserlo.

<sup>4</sup> Se lo scambio di opinioni non consente di addivenire a un'intesa, l'autorità preventivamente adita sottopone la controversia all'autorità giudiziaria di reclamo.

*Art. 445*

C. Provvedimenti cautelari

<sup>1</sup> L'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.

<sup>2</sup> In caso di particolare urgenza, l'autorità di protezione degli adulti può immediatamente ordinare provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel contempo dà loro l'opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione.

<sup>3</sup> Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro notificazione.

*Art. 446*

D. Principi procedurali

<sup>1</sup> L'autorità di protezione degli adulti accerta d'ufficio i fatti.

<sup>2</sup> Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che un perito effettui una perizia.

<sup>3</sup> L'autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento.

<sup>4</sup> Applica d'ufficio il diritto.

*Art. 447*

E. Audizione

<sup>1</sup> L'interessato è sentito personalmente, sempre che ciò non appaia sproporzionato.

<sup>2</sup> Di massima, in caso di ricovero a scopo di assistenza l'autorità di protezione degli adulti sente collegialmente l'interessato.



*Art. 448*

F. Obbligo di collaborare e assistenza amministrativa

<sup>1</sup> Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. L'autorità di protezione degli adulti prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.

<sup>2</sup> I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici e i loro ausiliari sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell'autorità di protezione degli adulti, l'organo loro preposto li ha liberati dal segreto professionale.

<sup>3</sup> Non sono tenuti a collaborare gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori e i mediatori, nonché i curatori che hanno patrocinato l'interessato in precedenti procedimenti.

<sup>4</sup> Le autorità amministrative e giudiziarie rimettono gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.

*Art. 449*

G. Ricovero per perizia

<sup>1</sup> Se è indispensabile una perizia psichiatrica che non può essere eseguita ambulatorialmente, per effettuarla l'autorità di protezione degli adulti ricovera l'interessato in un istituto adeguato.

<sup>2</sup> Le disposizioni sulla procedura in caso di ricovero a scopo di assistenza si applicano per analogia.

*Art. 449a*

H. Designazione di un rappresentante

Se necessario, l'autorità di protezione degli adulti ordina che l'interessato sia rappresentato e designa quale curatore una persona sperimentata in questioni assistenziali e giuridiche.

*Art. 449b*

J. Consultazione degli atti

<sup>1</sup> Le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.

<sup>2</sup> L'atto la cui consultazione è stata negata a un partecipante al procedimento può essere adoperato contro lo stesso soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale.

*Art. 449c*

K. Obbligo di comunicazione

L'autorità di protezione degli adulti comunica all'ufficio dello stato civile se:

1. sottopone una persona a curatela generale a causa di durevole incapacità di discernimento;
2. per una persona durevolmente incapace di discernimento prende effetto un mandato precauzionale.

**Sezione seconda: Davanti all'autorità giudiziaria di reclamo**

*Art. 450*

A. Oggetto del reclamo e legittimazione attiva

<sup>1</sup> Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente.

<sup>2</sup> Sono legittimate al reclamo:

1. le persone che partecipano al procedimento;
2. le persone vicine all'interessato;
3. le persone che hanno un interesse giuridico protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

<sup>3</sup> Il reclamo va presentato al giudice per scritto e motivato.

*Art. 450a*

B. Motivi di reclamo

<sup>1</sup> Il ricorrente può censurare:

1. la violazione del diritto;
2. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
3. l'inadeguatezza.

<sup>2</sup> Può essere interposto reclamo anche per denegata o ritardata giustizia.

*Art. 450b*

C. Termine di reclamo

<sup>1</sup> Il termine di reclamo è di trenta giorni dalla notificazione della decisione. Lo stesso termine si applica anche alle persone legittimate al reclamo alle quali la decisione non deve essere notificata.

<sup>2</sup> Per una decisione in materia di ricovero a scopo di assistenza il termine di reclamo è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione.

<sup>3</sup> Il reclamo per denegata e ritardata giustizia può essere interposto in qualsiasi momento.

*Art. 450c*

D. Effetto  
sospensivo

Il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l'autorità di protezione degli adulti o l'autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.

*Art. 450d*

E. Risposta  
dell'autorità  
inferiore e  
riesame

<sup>1</sup> L'autorità giudiziaria di reclamo dà all'autorità di protezione degli adulti l'opportunità di rispondere al reclamo.

<sup>2</sup> Invece di presentare le proprie osservazioni, l'autorità di protezione degli adulti può riesaminare la decisione impugnata.

*Art. 450e*

F. Disposizioni  
particolari per il  
ricovero a scopo  
di assistenza

<sup>1</sup> Il reclamo contro una decisione in materia di ricovero a scopo di assistenza non deve essere motivato.

<sup>2</sup> Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che l'autorità di protezione degli adulti o l'autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.

<sup>3</sup> Nei casi di turbe psichiche la decisione deve essere presa sulla base della perizia di un esperto.

<sup>4</sup> Di massima, l'autorità giudiziaria di reclamo sente collegialmente l'interessato. Se necessario, essa ordina che l'interessato sia rappresentato e designa quale curatore una persona sperimentata in questioni assistenziali e giuridiche.

<sup>5</sup> Decide senza indugio.

## **Sezione terza: Disposizione comune**

*Art. 450f*

Per il resto si applicano per analogia le disposizioni del Codice di procedura civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti.

## Sezione quarta: Dell'esecuzione

### Art. 450g

<sup>1</sup> L'autorità di protezione degli adulti esegue le decisioni su domanda o d'ufficio.

<sup>2</sup> Se l'autorità di protezione degli adulti o l'autorità giudiziaria di reclamo ha già ordinato misure di esecuzione nella decisione, la stessa può essere eseguita direttamente.

<sup>3</sup> Se necessario, la persona incaricata dell'esecuzione può chiedere l'intervento della polizia. Di regola, le misure coercitive dirette vanno previamente comminate.

## Capo terzo: Dei rapporti con i terzi e obbligo di collaborazione

### Art. 451

A. Obbligo di discrezione e informazione

<sup>1</sup> L'autorità di protezione degli adulti è tenuta alla discrezione, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.

<sup>2</sup> Chi rende verosimile un interesse può chiedere all'autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti.

### Art. 452

B. Effetto delle misure nei confronti di terzi

<sup>1</sup> Le misure di protezione degli adulti sono opponibili anche ai terzi di buona fede.

<sup>2</sup> Se la curatela limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato, ai debitori va comunicato che la loro prestazione ha effetto liberatorio soltanto se è fatta al curatore. Prima di tale comunicazione, la curatela non è opponibile ai debitori di buona fede.

<sup>3</sup> Se una persona sottoposta a una misura di protezione degli adulti ha indotto altri a presumere erroneamente che possiede l'esercizio dei diritti civili, essa risponde del danno che ha cagionato in tal modo.

### Art. 453

C. Obbligo di collaborazione

<sup>1</sup> Se una persona bisognosa d'aiuto rischia seriamente di esporre sé stessa a pericolo o di commettere un crimine o un delitto cagionando a un terzo gravi danni fisici, morali o materiali, l'autorità di protezione degli adulti collabora con i servizi interessati e con la polizia.

<sup>2</sup> In tal caso le persone tenute al segreto d'ufficio o al segreto professionale hanno diritto di informare l'autorità di protezione degli adulti.

## Capo quarto: Della responsabilità

### *Art. 454*

#### A. Principio

<sup>1</sup> Chiunque è lesa da atti o omissioni illecite nell'ambito di una misura di protezione degli adulti ordinata dall'autorità ha diritto a risarcimento e, sempre che la gravità della lesione lo giustifichi, a riparazione morale.

<sup>2</sup> Lo stesso diritto sussiste allorquando l'autorità di protezione degli adulti o l'autorità di vigilanza ha agito illecitamente negli altri settori della protezione degli adulti.

<sup>3</sup> Il Cantone è responsabile; la persona lesa non ha diritto a risarcimento nei confronti della persona che ha cagionato il danno.

<sup>4</sup> Il regresso dei Cantoni contro la persona che ha cagionato il danno è retto dal diritto cantonale.

### *Art. 455*

#### B. Prescrizione

<sup>1</sup> Il diritto al risarcimento alla riparazione morale si prescrive in un anno dal giorno nel quale la persona lesa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno nel quale l'atto dannoso è stato compiuto.

<sup>2</sup> Se il diritto al risarcimento deriva da un atto punibile a riguardo del quale il diritto penale prescrive un termine di prescrizione più lungo, si applica questo termine.

<sup>3</sup> Se la lesione risulta dall'emanazione o dall'esecuzione di una misura permanente, la prescrizione del diritto nei confronti del Cantone non comincia prima che la misura stessa sia revocata o continuata da un altro Cantone.

### *Art. 456*

#### C. Responsabilità secondo le norme sul mandato

La responsabilità del mandatario designato con mandato precauzionale di una persona incapace di discernimento, nonché quella del coniuge o del partner registrato ovvero quella del rappresentante in caso di provvedimenti medici è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>7</sup> sul mandato, sempre che gli stessi non siano investiti di una curatela.

2. Le seguenti altre disposizioni del Codice civile sono modificate come segue:

*Sostituzione di espressioni*

*Nelle seguenti disposizioni del Codice civile l'espressione «autorità tutoria» o «autorità di tutela» o «autorità di vigilanza sulle tutele» è sostituita con l'espressione «autorità di protezione dei minori»:*

art. 131 cpv. 1, 134 cpv. 1, 3 e 4, 145 cpv. 2, 146 cpv. 2 n. 2, 147 cpv. 1, 179 cpv. 1 seconda frase, 265 cpv. 3, 265a cpv. 2, 265d cpv. 1, 273 cpv. 2, 275 cpv. 1, 287 cpv. 1 e 2, 288 cpv. 2 n. 1, 290, 298a cpv. 1, 307, 308 cpv. 1 e 2, 309, 310, 316 cpv. 1, 320 cpv. 2, 322 cpv. 2, 324 cpv. 1, 325.

*Art. 13*

2. Condizioni  
a. In genere

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 14*

b. Maggiore età

*È maggiorenni chi ha compiuto gli anni 18.*

*Art. 16*

d. Capacità di discernimento

*È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile.*

*Art. 17*

III. Incapacità d'agire  
1. In genere

*Le persone incapaci di discernimento, i minorenni e le persone sotto curatela generale non hanno l'esercizio dei diritti civili.*

*Art. 19 titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2*

3. Persone capaci di discernimento ma incapaci di agire  
a. Principio

<sup>1</sup> *Le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei diritti civili non possono obbligarsi coi loro atti senza il consenso del loro rappresentante legale.*

<sup>2</sup> *Senza tale consenso possono conseguire vantaggi gratuiti e provvedere a piccole incombenze della vita quotidiana.*

*Art. 19a (nuovo)*

b. Consenso del rappresentante legale

<sup>1</sup> *Salvo che la legge disponga altrimenti, il consenso del rappresentante legale può essere espresso o tacito oppure consistere in una ratifica a posteriori.*

<sup>2</sup> L'altra parte è liberata se la ratifica non interviene entro un termine adeguato che può fissare essa stessa o far fissare dal giudice.

*Art. 19b (nuovo)*

c. Difetto di ratifica

<sup>1</sup> In difetto di ratifica ad opera del rappresentante legale, ciascuna parte può ripetere le prestazioni che ha fatto. La persona che non ha l'esercizio dei diritti civili risponde soltanto nella misura in cui la prestazione sia stata utilizzata a suo vantaggio o di quanto al momento della ripetizione ancora l'arricchisce o ha alienato in mala fede.

<sup>2</sup> Se la persona che non ha l'esercizio dei diritti civili ha indotto l'altra parte a presumere erroneamente del contrario, essa risponde del danno che ha cagionato in tal modo.

*Art. 19c (nuovo)*

4. Diritti strettamente personali

<sup>1</sup> Le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali; sono fatti salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale.

<sup>2</sup> Il rappresentante legale agisce in nome delle persone incapaci di discernimento, sempre che un diritto non sia tanto strettamente connesso con la personalità da escludere ogni rappresentanza.

*Art. 19d (nuovo)*

III<sup>bis</sup>. Limitazione dell'esercizio dei diritti civili

L'esercizio dei diritti civili può essere limitato da una misura di protezione degli adulti.

*Art. 23 cpv. 1, seconda frase*

...; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce domicilio.

*Art. 25, titolo marginale e cpv. 2*

c. Domicilio dei minorenni

<sup>2</sup> Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell'autorità di protezione dei minori.

*Art. 26*

d. Domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale

Il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell'autorità di protezione degli adulti.

*Art. 39 cpv. 2 n. 2*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 89a*

*Ex articolo 89<sup>bis</sup>*

### **Titolo terzo (nuovo): Delle collette pubbliche**

*Art. 89b*

A. Difetto di  
amministrazione

<sup>1</sup> Se non sono state prese disposizioni per l'amministrazione o l'utilizzazione dei beni raccolti mediante collette pubbliche per scopi di pubblica utilità, l'autorità competente ordina i provvedimenti necessari.

<sup>2</sup> Essa può nominare un amministratore o devolvere i beni a un'associazione o a una fondazione con scopo per quanto possibile affine.

<sup>3</sup> All'amministrazione si applicano per analogia le prescrizioni sulle curatele per la protezione degli adulti.

*Art. 89c*

B. Competenza

<sup>1</sup> È competente il Cantone nel quale è stata amministrata la maggior parte dei beni raccolti.

<sup>2</sup> Salvo che il Cantone disponga altrimenti, è competente l'autorità incaricata di vigilare sulle fondazioni.

*Art. 90 cpv. 2*

<sup>2</sup> I minorenni non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.

*Art. 94 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 102 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 133 cpv. 1, secondo periodo*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*



*Art. 134 cpv. 4*

*Concerne soltanto il testo tedesco e francese.*

*Art. 135 cpv. 2*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 176 cpv. 3*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 183 cpv. 2*

<sup>2</sup> I minorenni e i maggiorenni sotto curatela comprendente la conclusione di una convenzione matrimoniale abbisognano del consenso del rappresentante legale.

*Art. 256 cpv. 1 n. 2*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 256c cpv. 2*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 259 cpv. 2 n. 2*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 260 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se l'autore del riconoscimento è minorenne o sotto curatela generale o se l'autorità di protezione degli adulti l'ha ordinato, occorre il consenso del rappresentante legale.

*Art. 260c cpv. 2*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 263 cpv. 1 n. 2*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 264, titolo marginale*

B. Adozione di  
maggiorenni

*Art. 266, titolo marginale, cpv. 1 frase introduttiva e n. 2, nonché cpv. 3*

<sup>1</sup> Ove manchino discendenti, una persona maggiorenne può essere adottata: ...

2. *Concerne soltanto il testo tedesco.*

<sup>3</sup> Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull'adozione dei minorenni.

*Art. 267a*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 268 cpv. 3*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 269c cpv. 2, seconda frase*

<sup>2</sup> ...; è fatto salvo il collocamento da parte dell'autorità di protezione dei minori.

*Art. 273 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 277 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 289 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 296*

A. Condizioni  
I. In generale

<sup>1</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco.*

<sup>2</sup> I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale.

*Art. 298 cpv. 2 e 3 (nuovo)*

<sup>2</sup> Se la madre è minorenne o deceduta, privata dell'autorità parentale o sotto curatela generale, l'autorità di protezione dei minori trasferisce al padre l'autorità parentale oppure nomina un tutore al figlio, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.

<sup>3</sup> A richiesta congiunta dei genitori, l'autorità di protezione dei minori può trasferire l'autorità parentale da un genitore all'altro.

*Art. 298a cpv. 2 e 3 (nuovo)*

<sup>2</sup> A richiesta di un genitore o del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale ove lo esiga il bene del figlio a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze.

<sup>3</sup> Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l'autorità parentale compete al genitore superstite.

*Art. 304 cpv. 3*

<sup>3</sup> I genitori non possono, in rappresentanza del figlio, contrarre fideiussioni, istituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d'uso.

*Art. 305 cpv. 1*

b. Stato giuridico del figlio

<sup>1</sup> Il figlio capace di discernimento sotto autorità parentale può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali.

*Art. 306 cpv. 2 e 3 (nuovo)*

<sup>2</sup> Se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio, l'autorità di protezione dei minori nomina un curatore o provvede essa stessa all'affare.

<sup>3</sup> In caso di collisione di interessi, i poteri dei genitori decadono per legge nell'affare di cui si tratta.

*Art. 311, titolo marginale e cpv. 1 frase introduttiva*

IV. Privazione dell'autorità parentale  
1. D'ufficio

<sup>1</sup> Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o appaiono a priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale: ...

*Art. 312, titolo marginale e frase introduttiva*

2. Col consenso dei genitori

L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale: ...

*Art. 314*

VI. Procedura  
1. In genere

<sup>1</sup> Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia.

<sup>2</sup> Nei casi idonei l'autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di sottoporsi a un tentativo di mediazione.

<sup>3</sup> Se istituisce una curatela, l'autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell'autorità parentale.

*Art. 314a*

2. Audizione  
del figlio

<sup>1</sup> Il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall'autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che vi si oppongono la sua età o altri motivi gravi.

<sup>2</sup> Nel verbale dell'audizione sono verbalizzati soltanto i risultati essenziali per la decisione. I genitori sono informati su tali risultati.

<sup>3</sup> Il figlio capace di discernimento interporre reclamo contro il rifiuto di un'audizione.

*Art. 314b (nuovo)*

3. Ricovero in un  
istituto chiuso o  
in una clinica  
psichiatrica

<sup>1</sup> Nel caso in cui il figlio debba essere ricoverato in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica, si applicano per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti relative al ricovero a scopo di assistenza.

<sup>2</sup> Se è capace di discernimento, il figlio può adire da sé il giudice.

*Art. 315 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.

*Art. 315a cpv. 1 e 3, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell'unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione all'autorità di protezione dei minori.

<sup>3</sup> Spetta tuttavia all'autorità di protezione dei minori: ...

*Art. 315b cpv. 2*

<sup>2</sup> Negli altri casi è competente l'autorità di protezione dei minori.

*Art. 318 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Se muore uno dei genitori, il genitore superstite deve consegnare all'autorità di protezione dei minori un inventario della sostanza del figlio.

<sup>3</sup> L'autorità di protezione dei minori ordina la compilazione di un inventario o la consegna periodica di conti e rapporti, se lo ritiene opportuno visti il genere e l'importanza della sostanza del figlio e le condizioni personali dei genitori.

*Art. 326*

F. Fine dell'amministrazione  
I. Restituzione

Cessando l'autorità o l'amministrazione parentale, i genitori devono consegnare la sua sostanza al figlio divenuto maggiorenne o al suo rappresentante legale sulla scorta di un rendiconto.

**Capo quinto (nuovo): Dei minorenni sotto tutela**

*Art. 327a (nuovo)*

A. Principio

L'autorità di protezione dei minori nomina un tutore al minorenne che non è sotto autorità parentale.

*Art. 327b (nuovo)*

B. Stato giuridico  
I. Del minorenne

Il minorenne sotto tutela ha lo stesso stato giuridico del minorenne sotto autorità parentale.

*Art. 327c (nuovo)*

II. Del tutore

<sup>1</sup> Al tutore competono gli stessi diritti dei genitori.

<sup>2</sup> Sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti, segnatamente sulla nomina del curatore, sull'esercizio della curatela e sul concorso dell'autorità di protezione degli adulti.

<sup>3</sup> Se il minorenne deve essere ricoverato in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica, si applicano per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti relative al ricovero a scopo di assistenza.

*Art. 333 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenni o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.

<sup>2</sup> Il capo di famiglia deve provvedere affinché un membro della famiglia affetto da disabilità mentale o da turba psichica non esponga sé stesso o altri a pericolo o danno.

*Art. 334 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 468*

B. Per contratto  
successorio

<sup>1</sup> Chi è capace di discernimento ed ha compiuto gli anni diciotto può concludere un contratto successorio in qualità di disponente.

<sup>2</sup> Le persone sotto curatela comprendente la conclusione di un contratto successorio abbisognano del consenso del rappresentante legale.

*Art. 492a (nuovo)*

V. Discendenti  
incapaci di  
discernimento

<sup>1</sup> Se un discendente durevolmente incapace di discernimento non lascia discendenti né coniuge, il disponente può prevedere la sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza.

<sup>2</sup> La sostituzione fedecommissaria si estingue per legge se il discendente, contro ogni aspettativa, diviene capace di discernimento.

*Art. 510 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il testatore può revocare la sua disposizione distruggendone in un qualsiasi modo il documento. Se la disposizione è stata confezionata per atto pubblico, deve informare dell'avvenuta distruzione il pubblico ufficiale.

*Art. 531*

6. Sostituzione  
di eredi

La sostituzione fedecommissaria è nulla riguardo all'erede legittimario in quanto sia lesiva della legittima; è fatta salva la disposizione sui discendenti incapaci di discernimento.

*Art. 544 cpv. 1bis (nuovo) e 2*

<sup>1bis</sup> Se indispensabile per la tutela degli interessi dell'infante, l'autorità di protezione dei minori istituisce una curatela.

<sup>2</sup> Il figlio nato morto non è considerato erede.

*Art. 553 cpv. 1*

<sup>1</sup> La compilazione dell'inventario è ordinata se:

1. un erede minorenni è sotto tutela o deve esservi sottoposto;
2. un erede è durevolmente assente senza rappresentante;
3. uno degli eredi o l'autorità di protezione degli adulti la richiede;
4. un erede maggiorenne è sotto curatela o deve esservi sottoposto.

*Art. 554 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se il defunto era sotto curatela comprendente l'amministrazione dei beni, il curatore è investito anche dell'amministrazione dell'eredità, salvo che sia disposto altrimenti.

**Titolo finale:  
Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile**

*Art. 14*

V. Protezione  
degli adulti  
1. Misure  
sussistenti

<sup>1</sup> La protezione degli adulti è retta dal nuovo diritto non appena la modifica del ...<sup>8</sup> entra in vigore.

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore della legge nuova, le persone interdette secondo il diritto previgente sono sottoposte a curatela generale. Non appena possibile, l'autorità di protezione degli adulti provvede d'ufficio ai necessari adeguamenti al nuovo diritto. In caso di prolungamento dell'autorità parentale, i genitori sono liberati dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti o di ottenere il consenso per determinati atti o negozi, finché l'autorità non decide altrimenti.

<sup>3</sup> Le altre misure ordinate secondo il diritto previgente decadono al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ..., eccetto che l'autorità di protezione degli adulti le abbia convertite in una misura prevista dal nuovo diritto.

<sup>4</sup> Sono mantenute le misure di privazione della libertà a scopo d'assistenza che un medico ha ordinato per una durata illimitata in virtù dell'articolo 397b capoverso 2 nel tenore del 1° gennaio 1981<sup>9</sup>, per una persona affetta da malattia psichica. Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge nuova, l'istituto comunica all'autorità di protezione degli adulti se considera che permangono adempite le condizioni del ricovero. L'autorità di protezione degli adulti procede agli accertamenti necessari secondo le disposizioni sulla periodica verifica e, se del caso, conferma la decisione di ricovero.

*Art. 14a*

2. Procedimenti  
pendenti

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore del nuovo diritto, i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente.

<sup>2</sup> Si applica il nuovo diritto di procedura.

<sup>3</sup> L'autorità decide se e in quale misura il procedimento attuale debba essere completato.

<sup>8</sup> RS ...; RU ... (FF 2006 6525)

<sup>9</sup> RU 1980 31 35; FF 1977 III 1

*Art. 52 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Le disposizioni di complemento dei Cantoni in materia di registri sottostanno all'approvazione della Confederazione.

<sup>4</sup> Le altre disposizioni di complemento dei Cantoni devono essere comunicate all'Ufficio federale di giustizia.

II

La modifica del diritto previgente è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.



## **Modifica di altre leggi**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge del 29 settembre 1952<sup>10</sup> sulla cittadinanza**

*Sostituzione di termini*

<sup>1</sup> e <sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 34 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 35*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 44 cpv. 1, prima frase*

<sup>1</sup> I figli minorenni posti sotto autorità parentale del richiedente sono compresi nello svincolo dello stesso; ...

### **2. Legge del 22 giugno 2001<sup>11</sup> sui documenti d'identità**

*Sostituzione di termini*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco.*

<sup>2</sup> *Nelle seguenti disposizioni, l'espressione «persone interdette» è sostituita con «persone sotto curatela generale»: articolo 5 capoverso 1 terzo periodo, articolo 11 capoverso 1 lettera g e articolo 13 capoverso 1 lettera c.*

<sup>3</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco.*

<sup>10</sup> RS 141.0

<sup>11</sup> RS 143.1

### **3. Legge federale del 17 dicembre 1976<sup>12</sup> sui diritti politici**

*Art. 2* Esclusione dal diritto di voto

Per persone interdette escluse dal diritto di voto secondo l'articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale si intendono le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

### **4. Legge federale del 19 dicembre 1975<sup>13</sup> sui diritti politici degli Svizzeri all'estero**

*Art. 4* Esclusione dal diritto di voto

Per persone interdette escluse dal diritto di voto secondo l'articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale s'intendono le persone che:

- a. secondo il diritto svizzero, sono sottoposte a curatela generale a causa di durevole incapacità di discernimento o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale;
- b. secondo il diritto straniero, sono sottoposte, a causa di durevole incapacità di discernimento, a una misura di protezione degli adulti che inibisce l'esercizio dei diritti civili.

### **5. Legge del 17 giugno 2005<sup>14</sup> sul Tribunale federale**

*Art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5–7*

<sup>2</sup> Al reclamo in materia civile soggiacciono anche:

- b. le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni:
  5. in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio;
  6. le decisioni in materia di protezione dei minori e degli adulti.
  7. *abrogato*

<sup>12</sup> RS 161.1

<sup>13</sup> RS 161.5

<sup>14</sup> RS 173.110; RU 2006 1205

## **6. Legge federale del 17 dicembre 2004<sup>15</sup> sulle sterilizzazioni**

### *Sostituzione di termini*

*Nelle disposizioni seguenti l'espressione «autorità di vigilanza sulle tutele (autorità di vigilanza)» o «autorità di vigilanza» è sostituita con «autorità di protezione degli adulti»: articolo 6 capoverso 2 lettera b e capoverso 3, articolo 7 capoverso 2 lettera g, articolo 8, rubrica e cpv. 2 e articolo 10 capoverso 1.*

### *Art. 6, rubrica e cpv. 1 primo periodo*

Sterilizzazione di persone sotto curatela generale

<sup>1</sup> La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di discernimento e sotto curatela generale che hanno compiuto i 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente sull'intervento e vi hanno liberamente acconsentito per scritto.

### *Art. 8 cpv. 1*

<sup>1</sup> Su richiesta dell'interessato o di una persona che gli è vicina, l'autorità di protezione degli adulti esamina se le condizioni per una sterilizzazione sono adempite.

### *Art. 9* Valutazione giudiziaria della decisione dell'autorità di protezione degli adulti

L'interessato o una persona a lui vicina possono impugnare davanti all'autorità giudiziaria di reclamo la decisione dell'autorità di protezione degli adulti entro 30 giorni dalla sua notificazione.

### *Art. 10 cpv. 2*

<sup>2</sup> Chi ha sterilizzato una persona sotto curatela generale o incapace di discernimento notifica l'intervento entro 30 giorni al dipartimento cantonale competente in materia di sanità o all'ufficio da questo designato.

## **7. Legge federale del 22 giugno 2001<sup>16</sup> relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali**

### *Sostituzione di termini*

*Nelle disposizioni seguenti l'espressione «autorità tutoria» è sostituita da «autorità di protezione dei minori»: articolo 7 capoverso 3, 11 capoverso 2, 17 capoversi 1 e 3, articolo 18 e articolo 19 capoverso 3.*

<sup>15</sup> RS 211.111.1

<sup>16</sup> RS 211.221.31

## 8. Legge federale del 4 ottobre 1991<sup>17</sup> sul diritto fondiario rurale

*Sostituzione di termini*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

## 9. Codice delle obbligazioni<sup>18</sup>

*Art. 35 cpv. 1*

<sup>1</sup> Salvo che il contrario sia stato ordinato o risulti dalla natura del negozio, il mandato conferito per negozio giuridico si estingue con la perdita della relativa capacità civile, il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario.

*Art. 134 cpv. 1 n. 2*

<sup>1</sup> La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

2. per i crediti della persona incapace di discernimento nei confronti del mandatario al quale è stato conferito un mandato precauzionale valido;

*Art. 240 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> I beni dell'incapace possono essere donati solamente per effettuare regali d'uso. È fatta salva la responsabilità del rappresentante legale.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 397a (nuovo)*

<sup>1bis</sup>. Obbligo di informare

Se il mandante è presumibilmente affetto da incapacità di discernimento, il mandatario ne avvisa l'autorità di protezione degli adulti del domicilio del mandante, a condizione che tale avviso appaia adeguato a tutelarne gli interessi.

*Art. 405 cpv. 1*

<sup>1</sup> Salvo che il contrario risulti dalla convenzione o dalla natura dell'affare, il mandato si estingue con la perdita della relativa capacità civile, il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario.

<sup>17</sup> RS 211.412.11

<sup>18</sup> RS 220

*Art. 545 cpv. 1 n. 3*

<sup>1</sup> La società si scioglie:

3. per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale;

*Art. 619 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Per contro la società non si scioglie per la morte dell'accomandante né se questi è sottoposto a curatela generale.

*Art. 928 cpv. 2*

*Abrogato*

## **10. Legge del 24 marzo 2000<sup>19</sup> sul foro**

*Art. 1 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni sulla competenza:

- a. in materia di protezione dei minori e degli adulti;

## **11. Legge federale dell'11 aprile 1889<sup>20</sup> sulla esecuzione e sul fallimento**

*Art. 60, primo periodo*

Se viene escusso un detenuto che non sia provvisto di rappresentante, l'ufficiale gli assegna un termine per provvedersene. ...

*Art. 68c*

1. Debitore  
minorenne

<sup>1</sup> Se il debitore è minorenne, gli atti esecutivi si notificano al rappresentante legale. Se è stata istituita una curatela secondo l'articolo 325 CC, gli atti esecutivi sono notificati sia al curatore sia ai detentori dell'autorità parentale, sempre che la nomina del curatore sia stata comunicata all'ufficio d'esecuzione.

<sup>2</sup> Se tuttavia il credito deriva dall'esercizio di una professione o di un mestiere autorizzati, ovvero è in relazione con l'amministrazione del provento del lavoro o dei beni liberi da parte di un minorenne (art. 321 cpv. 2, 323 cpv. 1 e 327b D-CC<sup>21</sup>), gli atti esecutivi si notificano al debitore e al suo rappresentante legale.

<sup>19</sup> RS 272

<sup>20</sup> RS 281.1

<sup>21</sup> RS 210; RU ... (FF 2006 6525)

2. Debitore  
maggiorenne  
sottoposto a  
misura per la  
protezione degli  
adulti

*Art. 68d*

<sup>1</sup> Se l'amministrazione dei beni di un debitore maggiorenne spetta a un curatore o a un mandatario designato con mandato precauzionale e l'autorità di protezione degli adulti ne ha avvisato l'ufficio d'esecuzione, gli atti esecutivi sono notificati al curatore o al mandatario.

<sup>2</sup> Gli atti esecutivi si notificano pure al debitore se la sua capacità civile non è limitata.

*Art. 111 cpv. 1 n. 2 e 3 e cpv. 2*

<sup>1</sup> Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall'esecuzione del pignoramento:

2. i figli del debitore per i crediti inerenti ai rapporti con i genitori e le persone maggiorenni per i crediti derivanti da un mandato precauzionale (art. 360 segg. CC);
3. *concerne soltanto il testo tedesco.*

<sup>2</sup> Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l'autorità parentale o l'efficacia del mandato precauzionale, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. La dichiarazione di partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall'autorità di protezione dei minori per i minorenni e dall'autorità di protezione degli adulti per le persone sottoposte a una misura di protezione degli adulti.

## **12. Legge federale del 18 dicembre 1987<sup>22</sup> sul diritto internazionale privato**

*Art. 45a*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Titolo prima dell'art. 85*

### **Capitolo 5: Tutela, protezione degli adulti e altri provvedimenti di protezione**

### 13. Codice penale svizzero<sup>23</sup>

#### *Sostituzione di termini*

<sup>1</sup> e <sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 30 cpv. 2, secondo periodo e cpv. 3*

<sup>2</sup> ... Se essa si trova sotto tutela o curatela generale, il diritto di querela spetta anche all'autorità di protezione degli adulti.

<sup>3</sup> La persona lesa minorenni o sotto curatela generale può anch'essa presentare la querela se è capace di discernimento.

*Art. 62c cpv. 5*

<sup>5</sup> Se all'atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura di protezione degli adulti, l'autorità competente ne avvisa l'autorità di protezione degli adulti.

*Art. 220*

Sottrazione di  
minorenne

Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che esercita l'autorità parentale o la tutela, è punito, a querela di parte, con pena privativa di libertà fino a tre anni o pena pecuniaria.

*Art. 349 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> La Confederazione gestisce, insieme ai Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti (RIPOL), allo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti legali seguenti:

- b. internamento di persone in caso di misure di protezione dei minori o degli adulti;

*Art. 363*

Obbligo d'avviso

Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato commesso contro un minorenne, l'autorità competente accerta che sono necessari ulteriori provvedimenti, essa ne informa immediatamente l'autorità di protezione dei minori.

*Art. 364*

Diritto d'avviso

Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d'ufficio o professionale (art. 320 e 321) hanno il diritto,

<sup>23</sup> RS 311.0; RU 2006 3459

nell'interesse del minore, di avvisarne l'autorità di protezione dei minori.

*Art. 365 cpv. 2 lett. k*

<sup>2</sup> Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- k. pronuncia di adozione o revoca di misure di protezione dei minori o degli adulti.

*Disposizioni transitorie n. 2 cpv. 2, quinto periodo*

... Se ritiene opportuna una misura di protezione degli adulti, ne informa l'autorità di protezione degli adulti (art. 62c cpv. 5).

#### **14. Legge federale del 22 marzo 1974<sup>24</sup> sul diritto penale amministrativo**

*Art. 23 cpv. 3*

<sup>3</sup> Oltre a chi esercita l'autorità parentale, al tutore o al curatore, il minore capace di discernimento può esercitare in proprio ogni rimedio giuridico.

#### **15. Legge federale del 20 marzo 1981<sup>25</sup> sull'assistenza internazionale in materia penale**

*Art. 64 cpv. 2 lett. b*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

#### **16. Legge del 20 giugno 1997<sup>26</sup> sulle armi**

*Art. 8 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che:

- b. sono sotto curatela generale o rappresentate da una persona alla quale è stato conferito un mandato precauzionale;

<sup>24</sup> RS 313.0

<sup>25</sup> RS 351.1; RU ... (All. n. 4)

<sup>26</sup> RS 514.54; RU ... (FF 2006 2531)



## **17. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>27</sup> sull'imposta federale diretta**

*Sostituzione di termini*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 157 cpv. 4*

<sup>4</sup> All'allestimento dell'inventario devono assistere almeno un erede avente l'esercizio dei diritti civili e il rappresentante legale di eredi minorenni o sotto curatela generale, oppure la persona alla quale è stato conferito un mandato precauzionale.

*Art. 159 cpv. 2, primo periodo*

<sup>2</sup> Se l'allestimento dell'inventario è ordinato dall'autorità di protezione degli adulti o dal giudice, una copia dev'essere trasmessa all'autorità incaricata dell'inventario. ...

## **18. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>28</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

*Sostituzione di termini*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

## **19. Legge del 18 dicembre 1998<sup>29</sup> sulla medicina della procreazione**

*Art. 3 cpv. 2 lett. b*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

## **20. Legge dell'8 ottobre 2004<sup>30</sup> sui trapianti**

*Sostituzione di termini*

<sup>1</sup> e <sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco.*

<sup>27</sup> RS 642.11

<sup>28</sup> RS 642.14

<sup>29</sup> RS 810.11

<sup>30</sup> RS 810.21; RU ... (FF 2004 4821)

## 21. Legge del 3 ottobre 1951<sup>31</sup> sugli stupefacenti

*Art. 15b cpv. 1*

<sup>1</sup> I tossicomani possono essere collocati, curati o trattenuti in un istituto appropriato in virtù delle disposizioni del Codice civile svizzero<sup>32</sup> sul ricovero a scopo d'assistenza.

## 22. Legge del 15 dicembre 2000<sup>33</sup> sugli agenti terapeutici

*Art. 55 rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e c, cpv. 2, frase introduttiva*

Sperimentazioni cliniche effettuate su persone minorenni,  
sotto curatela generale o incapaci di discernimento

<sup>1</sup> Le sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici possono essere effettuate su persone minorenni e su persone maggiorenni sotto curatela generale o incapaci di discernimento soltanto se:

- a. *concerne soltanto il testo tedesco;*
- c. le persone capaci di discernimento, ma minorenni o sotto curatela generale, hanno dato il loro consenso;

<sup>2</sup> Le sperimentazioni cliniche che non apportano alcun beneficio diretto alle persone ad esse sottoposte possono inoltre essere effettuate eccezionalmente su persone minorenni e su persone maggiorenni sotto curatela generale o incapaci di discernimento se:

*Art. 56 lett. a n. 1*

In situazioni di emergenza medica possono essere eccezionalmente effettuate sperimentazioni cliniche se:

- a. è prevista una procedura approvata dalla competente Commissione d'etica che permette, entro un termine utile, di:
  1. ottenere il consenso del rappresentante legale di persone incapaci di discernimento minorenni o sotto curatela generale,

<sup>31</sup> RS **812.121**

<sup>32</sup> RS **210**; RU ... (FF **2006** 6525)

<sup>33</sup> RS **812.21**

### **23. Legge del 13 marzo 1964<sup>34</sup> sul lavoro**

*Art. 32 cpv. 1, primo periodo*

<sup>1</sup> Se il giovane si ammala o subisce un infortunio o è minacciato nella salute o nella moralità, il datore di lavoro avverte il detentore dell'autorità parentale o il tutore. ...

### **24. Legge del 6 ottobre 1989<sup>35</sup> sul collocamento**

*Art. 34a cpv. 1 lett. e (nuova)*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

- e. all'autorità di protezione dei minori e degli adulti secondo l'articolo 448 capoverso 4 D-CC<sup>36</sup>.

### **25. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>37</sup> su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

*Art. 50a cpv. 1 lett. e n. 6 (nuovo)*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG<sup>38</sup>:

- e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
  - 6. all'autorità di protezione dei minori e degli adulti secondo l'articolo 448 capoverso 4 D-CC<sup>39</sup>,

### **26. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>40</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*Art. 86a cpv. 1 lett. f (nuova)*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

<sup>34</sup> RS **822.11**  
<sup>35</sup> RS **823.11**  
<sup>36</sup> RS **210**; RU ... (FF **2006** 6525)  
<sup>37</sup> RS **831.10**  
<sup>38</sup> RS **830.1**  
<sup>39</sup> RS **210**; RU ... (FF **2006** 6525)  
<sup>40</sup> RS **831.40**

- f. all'autorità di protezione dei minori e degli adulti secondo l'articolo 448 capoverso 4 D-CC<sup>41</sup>.

## **27. Legge federale del 18 marzo 1994<sup>42</sup> sull'assicurazione malattie**

*Art. 84a cpv. 1 lett. h n. 5 (nuovo)*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG<sup>43</sup>:

- h. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
5. all'autorità di protezione dei minori e degli adulti secondo l'articolo 448 capoverso 4 D-CC<sup>44</sup>.

## **28. Legge federale del 20 marzo 1981<sup>45</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni**

*Art. 97 cpv. 1 lett. i n. 5 (nuovo)*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG<sup>46</sup>:

- i. in singoli casi e su richiesta scritta:
5. all'autorità di protezione dei minori e degli adulti secondo l'articolo 448 capoverso 4 D-CC<sup>47</sup>.

## **29. Legge federale del 19 giugno 1992<sup>48</sup> sull'assicurazione militare**

*Art. 95a cpv. 1 lett. i n. 7 (nuovo)*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG<sup>49</sup>:

<sup>41</sup> RS 210; RU ... (FF 2006 6525)

<sup>42</sup> RS 832.10

<sup>43</sup> RS 830.1

<sup>44</sup> RS 210; RU ... (FF 2006 6525)

<sup>45</sup> RS 832.20

<sup>46</sup> RS 830.1

<sup>47</sup> RS 210; RU ... (FF 2006 6525)

<sup>48</sup> RS 833.1

<sup>49</sup> RS 830.1

- i. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
  - 7. all'autorità di protezione dei minori e degli adulti secondo l'articolo 448 capoverso 4 D-CC<sup>50</sup>.

### **30. Legge federale del 20 giugno 1952<sup>51</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura**

*Art. 9 cpv. 4 lett. b*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

### **31. Legge del 25 giugno 1982<sup>52</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione**

*Art. 97a cpv. 1 lett. f n. 6 (nuovo)*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA<sup>53</sup>:

- f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
  - 6. all'autorità di protezione dei minori e degli adulti secondo l'articolo 448 capoverso 4 D-CC<sup>54</sup>.

### **32. Legge federale del 24 giugno 1977<sup>55</sup> sull'assistenza**

*Art. 5*

La dimora in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non costituiscono domicilio assistenziale.

*Art. 7 cpv. 1 e 3 lett. a*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco.*

<sup>3</sup> Il minorenni ha un proprio domicilio assistenziale:

- a. alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela;

<sup>50</sup> RS 210; RU ... (FF 2006 6525)

<sup>51</sup> RS 836.1

<sup>52</sup> RS 837.0

<sup>53</sup> RS 830.1

<sup>54</sup> RS 210; RU ... (FF 2006 6525)

<sup>55</sup> RS 851.1

*Art. 9 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale.

*Art. 32 cpv. 3*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

### **33. Legge federale del 21 marzo 1973<sup>56</sup> su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero**

*Art. 19 cpv. 2*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

### **34. Legge federale del 23 marzo 2001<sup>57</sup> sul commercio ambulante**

*Art. 1 cpv. 3, secondo periodo (nuovo)*

<sup>3</sup> ... Sono fatte salve le disposizioni del Codice civile<sup>58</sup> riguardanti le collette pubbliche.

*Art. 4 cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

- d. l'approvazione del rappresentante legale qualora il richiedente sia minorenne o sotto curatela generale.

<sup>56</sup> RS 852.1

<sup>57</sup> RS 943.1

<sup>58</sup> RS 210; RU ... (FF 2006 6525)